

**ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
(Persona Fisica)****ALLA COMUNITA' MONTANA DEL MONTE BRONZONE DEL BASSO SEBINO
VILLONGO (BG)**

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
residente in _____ via _____
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo da parte della Comunità Montana ed a tal fine fa
presente quanto segue:

1. il contributo è richiesto a favore di _____
_____;
2. il contributo (2) _____

_____;
3. la spesa prevista per l'intervento ascende a euro _____;
4. il contributo richiesto alla Comunità Montana ascende a euro _____;

Allega alla presente:

- a) autocertificazione relativa ai redditi ed alle proprietà immobiliari dei componenti il nucleo familiare;
- b) documentazione relativa all'intervento di cui al punto 2 ed alla spesa per lo stesso occorrente.

Data _____

(Firma)

-
- (1) Indicare il cognome e nome del congiunto per il quale viene richiesto il contributo ed il rapporto di parentela;
se il contributo è destinato direttamente al richiedente, precisarlo.
 - (2) Indicare dettagliatamente i motivi per i quali viene richiesto il contributo.

“CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI”

REGOLAMENTO

ART. 1 – CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. **OGGETTO:** il termine “contributi” di cui al presente Regolamento comprende qualsiasi elargizione, disposta dalla Comunità Montana compatibilmente con la propria disponibilità finanziaria, sotto forma di sovvenzioni, sussidi, agevolazioni, concorso finanziario, partecipazione alla spesa e vantaggi economici anche in natura di cui l'art. 12 della legge 7/8/1990 n° 241.
2. **SETTORI DI INTERVENTO:** i contributi sono finalizzati alla promozione del progresso civile, sociale, culturale ed economico della Comunità Montana, nonché alla valorizzazione e alla tutela del territorio e dell'ambiente. Pertanto i settori per i quali l'Amministrazione effettuerà la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati, sono di norma i seguenti, elencati in ordine alfabetico:
 - a) assistenza e sicurezza sociale
 - b) attività sportive e ricreative del tempo libero
 - c) attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali
 - d) cultura, istruzione, formazione e informazione
 - e) sviluppo economico
 - f) tutela dei valori ambientali
3. **DESTINATARI:** la concessione di sovvenzioni, contributi ad ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
 - a) di persone residenti o normalmente presenti nel territorio della Comunità Montana, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente Regolamento.
 - b) di Enti e Società pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione della Comunità Montana.
 - c) di Enti e Società privati, associazioni, fondazione ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione della Comunità Montana.
 - d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione della nostra Comunità.
 - e) di Enti Morali e Religiosi ed Associazioni a carattere umanitario
4. **IMPORTO:** i contributi sono concessi con deliberazione assunta dall'Organo competente per Legge e Statuto tenendo conto dei seguenti parametri in quanto riferibili all'attività od all'iniziativa proposta:
 - a) attinenza e congruenza con i programmi della Comunità Montana.
 - b) valenza ed efficacia ai fini della promozione civile, sociale, culturale ed economica della Comunità.
 - c) rilevanza territoriale
 - d) rappresentatività del soggetto proponente.
 - e) rapporto tra costo previsto e risultato ipotizzato.
 - f) entità del contributo e/o buon esito dell'iniziativa e delle attività in anni precedenti.

ART. 2 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. La domanda di contributi (in carta semplice ed a firma dell'interessato, dell'avente titolo o del legale rappresentante) sarà indirizzata al Presidente della Comunità Montana e dovrà contenere la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa ed il contributo richiesto. La domanda dovrà pervenire corredata dalle notizie, e dalle documentazioni atte ad evidenziare la rilevanza dell'attività o dell'iniziativa nonché i costi preventivati ed i ricavi presunti e da un rendiconto finanziario

dell'anno precedente. Nel caso di richieste di sussidi individuali dovrà essere adeguatamente documentato il bisogno.

2. L'erogazione dei contributi sarà subordinata all'attestazione, adeguatamente documentata, da parte del beneficiario dell'effettiva e regolare attuazione dell'iniziativa nonché alla sottoscrizione dei moduli allegati A) B) e C).

In presenza tuttavia di specifiche e particolari esigenze, il contributo potrà essere erogato in via preventiva, o per acconti, fatto salvo l'impegno del beneficiario di produrre l'attestazione di cui al precedente comma.

3. La Comunità Montana si riserva la facoltà di partecipare, con propri rappresentanti, ai comitati promotori delle iniziative sovvenzionate, nonché di accertare la regolare attuazione delle medesime ed il corretto impiego dei contributi concessi.
4. La Comunità Montana non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'Organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti Pubblici, Privati ed Associazioni che ricevono dalla Comunità Montana contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dalla Comunità Montana stessa. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti della Comunità Montana, la quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, potrà sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberandone la revoca.

ART. 3

I contributi verranno concessi sentita la competente Commissione Assembleare.

ART. 4

Per iniziative di prestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, per le quali l'organo deliberante di cui l'art. 1 punto 4 ritenga sussista un interesse generale della Comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento della Comunità, può essere accordato un finanziamento, se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

ART. 5

Per l'anno 1991 le domande di cui al precedente articolo 2, dovranno essere presentate entro il 30 settembre.